

Telefono Amico Italia Onlus – centro di Brescia

Sede Legale : Brescia via E.Salgari 43/b (c/o CSV)

Codice fiscale 98041530175

Mail: ta_bs_segreteria@libero.it ; brescia@telefonoamico.it

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DEL 01 Luglio 2019

Per modifica dello Statuto

Oggi 01 Luglio 2019 alle ore 20.30 presso il CENTRO SOCIO CULTURALE del Villaggio Sereno si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Telefono Amico Italia centro di Brescia per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie richieste dal Decreto Legislativo 3.07.2017 n.117 (codice del Terzo Settore) e successivi Decreti Correttivi e conseguente variazione denominazione legale**

Assume la Presidenza il Presidente Claudio Gatti, matr.340, chiama a fungere da Segretario Liliana Mora matr.297 constatata la presenza di 16 soci in proprio, e di 4 per delega, dichiara validamente costituita l'assemblea, e procede all'esame dell'argomento all'ordine del giorno:

Come noto, la riforma del Terzo settore (Dlgs 03.07.2017 n.117) richiede l'adeguamento dello Statuto alle nuove normative; Gianluca matr.226-s, delegato dal Consiglio, ha provveduto a rielaborare lo statuto vigente, rendendolo conforme alle normative e illustra le modifiche apportate, evidenziandone i cambiamenti sostanziali.

Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito e richieste di chiarimento propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto e conseguente variazione denominazione legale.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 20; contrari n° /; astenuti n° /.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro come sancito dall'art.8 della L.266/91.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 21.30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Claudio Gatti 340

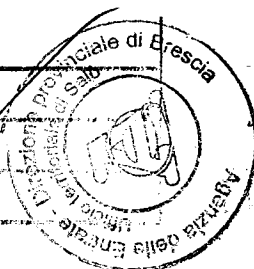
Il segretario
Liliana Mora 297

Reg.

Ipot.

Cat.

T.S.



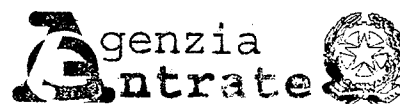
REGISTRATO A SALÒ

8 LUG. 2019

860 serie 3

Il Funzionario
Gabriella Maffizzoli
PER DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Gennaro Biondi

Statuto dell'Associazione
"TELEFONO AMICO ODV"
Centro di Brescia
Codice Fiscale 98041530175

 Agenzia
Entrate

Ufficio di Salò

ALLEGATO A ALL'ATTO

REGISTRATO A SALÒ

IL 8 LUG. 2019

AL N. 860 SERIE 3



Il Funzionario
Gabriella Maffizzoli
PER DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Generoso Biondi

Associazione Telefono Amico ODV

Centro di Brescia

Art. 1) Ai sensi del Codice civile nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il "Codice", è costituita fra i presenti un'associazione senza scopo di lucro a tempo indeterminato denominata "TELEFONO AMICO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" (abbreviata in TELEFONO AMICO - ODV e da ora in avanti denominata "associazione") con sede legale nel Comune di Brescia (25125) in via E. Salgari n. 43/b.

L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è obbligatorio, ai sensi di legge.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 2) L'Associazione, senza scopo di lucro, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di:

- attuare la solidarietà umana ed il soccorso verso il prossimo, principalmente attraverso l'ascolto telefonico;
- promuovere la formazione e la valorizzazione della persona umana;
- favorire il confronto personale allo scopo di migliorare la relazione di aiuto al telefono;
- favorire lo spirito di collaborazione fra gli aderenti, mediante apposite riunioni di formazione;
- prestare la propria collaborazione per favorire il sostegno o l'apertura di nuovi centri;
- collaborare attivamente con enti pubblici o privati che ne facciano precisa richiesta, organizzando direttamente o partecipando a tavole rotonde, incontri, corsi, conferenze o manifestazioni in genere.

L'associazione ispirandosi, condividendo ed impegnandosi a rispettare, tutti i principi e le finalità poste a base dell'Associazione dei centri di soccorso telefonico "TELEFONO AMICO ITALIA" contenuti nello statuto della stessa e nella "Carta Nazionale dei Telefoni Amici Italiani", nonché a quelli della "International Federation of Telephone Emergency Services - IFOTES" della quale l'Associazione nazionale fa parte, aderisce in qualità di Socio all'Associazione Nazionale stessa.

L'associazione è apertiva, aconfessionale e a struttura democratica.

Nell'ambito dell'Associazione non potrà essere svolta né dai Consiglieri né dai Soci alcuna attività che possa in qualche modo essere in contrasto con gli interessi dell'Associazione stessa.

Art. 3) L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, svolge prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice;

e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente Statuto, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale ai sensi dell'art. 6 del Codice, nonché le attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Ai fini del Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Le disposizioni di cui al Titolo III del Codice non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

Art. 4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari da accettare con beneficio di inventario da parte del Consiglio Direttivo;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- h) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali (in autotassazione);
- b) dall'utile derivante da attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del Codice;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5) L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Secondo le modalità di cui all'art. 13 del Codice, verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo sottoposto per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e può essere consultato da ogni associato almeno 14 giorni prima dell'assemblea.

Art. 6) Oltre a coloro i quali si sono adoperati per la costituzione dell'Associazione possono essere Soci tutti coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione ed accettando le norme del presente Statuto, ne facciano espressa domanda di ammissione indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, nonché gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono ed accettano finalità e norme del presente Statuto, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice. L'adesione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 7.

L'ammissione dei nuovi Soci sulla quale deciderà il Consiglio Direttivo è subordinata:

- alla iscrizione ed alla partecipazione ad un corso di formazione, tenuto da alcuni membri dell'associazione esperti del servizio, i quali potranno eventualmente avvalersi anche della collaborazione di esperti esterni non facenti parte dell'associazione, corso di formazione tenuto secondo le modalità previste dall'Associazione Nazionale e tenendo presenti le precedenti esperienze;

- ad un periodo di ascolto telefonico e ad uno di risposta telefonica in affiancamento con di uno dei membri dell'associazione: la durata di tale periodo verrà fissata di volta in volta dai responsabili del corso di formazione;

Il rigetto della domanda di ammissione dovrà comunque avvenire con atto motivato da parte del Consiglio Direttivo entro 60 giorni, adottato dalla maggioranza dei suoi membri.

Ogni Socio si impegna a:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- versare la quota associativa annuale, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo;

- prestare in modo personale, spontaneo e gratuito (salvo l'eventuale rimborso delle spese), la propria attività a favore dell'associazione;

- prestare a turno servizio al telefono nei termini stabiliti dall'assemblea dei Soci;

- partecipare alle riunioni di formazione;

- mantenere il più rigoroso segreto, anche quando dovesse cessare di far parte dell'associazione, su tutto ciò che apprende durante il servizio, sui nomi degli aderenti e sulla località ove il servizio telefonico viene svolto;

- non esercitare alcuna pressione ideologica, politica e confessionale nei confronti di coloro che si rivolgono al soccorso telefonico, nel rispetto del più assoluto anonimato;

- fornire i propri dati anagrafici e di recapito (esclusivamente ad uso interno dell'Associazione), oltre le eventuali modifiche che dovessero occorrere nel tempo, impegnandosi anche ad avere/attivare un proprio indirizzo e-mail.

Ogni Socio ha diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti;

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

- consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

Art. 7) La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, a seguito di domanda del Socio stesso, o a seguito di esclusione per indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta sia di ostacolo al buon andamento dell'Associazione e contrario alle norme nazionali o allo spirito dello statuto, per morosità, qualora il Socio in arretrato con il pagamento della quota non vi provveda entro dieci giorni dall'invito rivoltagli dal Consiglio Direttivo a regolarizzare sulla sua posizione.

Contro il provvedimento di esclusione il Socio interessato può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà in modo definitivo. La cessazione del rapporto sociale non comporta alcuna liquidazione a favore del cessato o dei suoi eredi.

Art. 8) Tutti i Soci verranno assicurati, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto previsto dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 9) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.
- e) Collegio dei Probiviri.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del Codice che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10) L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro soci. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno mediante avviso di convocazione, contenente la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno, da affiggere in apposita bacheca nella sede sociale e nei locali dove viene svolto il servizio telefonico, almeno quattordici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, e comunque divulgata tramite e-mail.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci a norma dell'art. 20 del Codice Civile. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia ed in luogo facilmente accessibile a tutti i Soci.

Art. 11) L'assemblea è l'organo deliberante dell'associazione ed è composta da tutti i Soci aderenti all'associazione in regola con il pagamento della quota sociale; le sue deliberazioni, prese nel rispetto dell'articolo 21 del Codice Civile, vincolano tutti gli associati, ancorché assenti o dissenzienti; essa è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, della metà più uno dei Soci, in seconda convocazione quale che sia il numero dei Soci presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza, di persona o per delega, della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto, la votazione in tale caso può avvenire anche per "referendum" con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione del bilancio e le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. La delega deve essere scritta e consegnata al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della stessa.

Nessun Socio può cumulare più di due deleghe.

Art. 12) L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti su:

- la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo e, quando occorre, nomina l'Organo di controllo e l'Organo di revisione;
- l'esame e l'approvazione del bilancio;
- reclami contro i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
- ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, nonché gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.
- l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Codice;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- l'approvazione del Regolamento interno, redatto e/o modificato dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto:

- le modifiche dello Statuto e/o dell'atto costitutivo;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- la liquidazione dei beni residuati dopo la liquidazione;
- tutto quanto le compete per legge e per statuto.

Delle riunioni si redige verbale tenuto su apposito libro che resta presso la sede operativa dell'Associazione a disposizione di tutti i Soci.

Art. 13) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di tre e non più di nove Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci, che fissa anche il numero dei consiglieri che deve essere dispari. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio nomina tra i suoi componenti un Presidente. Altresì nomina un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Art. 14) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il suo Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei Consiglieri ed il voto favorevole di almeno la metà dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.

I membri del Consiglio Direttivo possono farsi rappresentare nelle riunioni dello stesso da altri Consiglieri mediante delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in mancanza di entrambi da un Consigliere delegato, o in mancanza di delega, dal Consigliere nominato dai presenti.

Art. 15) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientrano nella competenza del Consiglio Direttivo, fra l'altro, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la programmazione delle attività

- 
- la delega, sotto propria responsabilità, per l'esecuzione di particolari compiti a commissioni costituite da Soci o a singoli Soci;
 - la nomina di coloro che di volta in volta dovranno rappresentare l'Associazione nelle varie riunioni o assemblee a livello nazionale ed internazionale, oltre al Presidente che rappresenta di diritto l'Associazione;
 - la compilazione dei bilanci;
 - l'approvazione dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - la fissazione delle quote sociali;
 - le deliberazioni, senza obbligo di motivazione, in merito all'ammissione dei nuovi Soci;
 - la predisposizione di regolamenti interni nonché la vigilanza sulla loro applicazione e l'adozione delle necessarie misure disciplinari;
 - la scelta di eventuali collaboratori esterni e la determinazione dei compensi per la loro collaborazione così come l'assunzione di eventuali lavoratori dipendenti che deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.
- Delle riunioni del Consiglio si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. E' facoltà del Consiglio delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente.

Art. 16) Si intendono dimissionari i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive del Consiglio Direttivo.

Art. 17) Il Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nell'ambito della Federazione Nazionale ed Internazionale, nei confronti dei terzi ed in giudizio, è responsabile della gestione dell'Associazione, tiene e conserva presso la sede sociale e sotto la propria responsabilità i libri verbali dell'organizzazione, libri a disposizione degli associati che ne facciano richiesta per consultazione o per trarne copia, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo nella prima riunione.

Il Vice-Presidente assume le veci del Presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

Art. 18) Il Segretario:

- È responsabile nei confronti del Presidente e del Consiglio della puntuale esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, delle istruzioni ricevute e in generale del buon funzionamento dell'Associazione;
- Svolge le funzioni ad esso attribuite dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
- Funge da Segretario del Consiglio e dell'Assemblea.

Art.19) L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia. I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Art.20) Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Non può essere nominato membro del Collegio, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Collegio dura in carica per un triennio, sino a che non sia stato nominato il nuovo organo, e scade alla data dell'Assemblea convocata per il rinnovo delle altre cariche sociali previste dal presente statuto.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti alla prima riunione utile.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, comprese quelle relative al diniego all'iscrizione in qualità di Socio, alla revoca o decadenza dei consiglieri.

Il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'interessato, e dovrà esprimersi entro centocinquanta giorni da tale data.

Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

L'incarico di membro del Collegio è incompatibile con la carica di consigliere e di componente dell'Organo di Controllo.

Avverso il giudizio del Collegio dei Probiviri è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art. 21) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

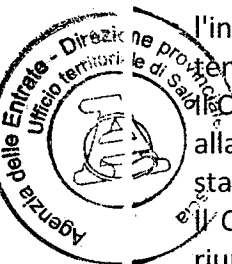
Art. 22) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 23) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti



interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. ed in subordine ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

L'Associazione TELEFONO AMICO ODV Centro di Brescia è esente dalle imposte di bollo e di registro in base all'art.8 Legge 266/1991

Il Presidente

Claudio Gatti (340)

Il Segretario

Liliana Mora (297)

